



TRIBUNALE DI CUNEO  
*Ufficio di Presidenza*

**Oggetto:** WHISTLEBLOWING. D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. Segnalazione relativa al canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni ai sensi della delibera ANAC 12 luglio 2023. Personale del Ministero della Giustizia e altri soggetti correlati.

Il presidente,

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 19, co. 15, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 - «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;

VISTO l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» come sostituito dall'art. 1 della l. n. 179/2017;

VISTA la delibera ANAC del 9 giugno 2021, n. 469 recante «Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)»;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

VISTO il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (in Gazz. Uff. 15 marzo 2023, n. 63) recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (Decreto whistleblowing)»;

VISTO, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che prevede che ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche;

VISTA la decisione del Consiglio dell'Autorità del 30 maggio 2023 con cui è stato approvato lo schema delle «Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle

persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne» e disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC per la consultazione pubblica dal 1° al 15 giugno 2023;

VISTA la delibera ANAC 12 luglio 2023

## **Informa**

### **IL WHISTLEBLOWING**

Il whistleblowing è la segnalazione effettuata da un soggetto che, nel contesto lavorativo pubblico o privato, viene a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Il Dlgs 24/2023 prevede che i soggetti del settore pubblico e del settore privato attivino propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### **PROCEDURE PER IL RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI E PER LA LORO GESTIONE**

Il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

A seguito dell'entrata in vigore del richiamato d.lgs. n. 24 del 2023, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, apposite *“linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*.

Il tribunale di Cuneo non è dotato di un proprio canale di segnalazione interno, in quanto per *amministrazione pubblica* tenuta alla realizzazione del predetto canale deve intendersi il *Ministero della giustizia*.

Il Ministero ha, infatti, adottato un canale di segnalazione interno - conforme alle disposizioni normative contenute nell'art. 4 del d.lgs. n. 24 del 2023 - che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al R.P.C.T. del Ministero ed il processo di gestione e ricezione delle segnalazioni avviene attraverso un applicativo informatico automatizzato, che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito, nonché la possibilità per il R.P.C.T. di comunicare in forma riservata con il segnalante, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all'istruttoria.

Il whistleblower, completata la segnalazione sulla piattaforma dedicata (<https://whistleblowing.giustizia.it> raggiungibile anche dalla sezione "strumenti" sottosezione "whistleblowing" del sito giustizia), riceve il "codice segnalazione" (c.d. key code), utilizzabile per visionare lo stato di avanzamento della segnalazione e interagire con il R.P.C.T..

Il R.P.C.T. si avvale, nella gestione delle segnalazioni, del Gruppo di lavoro a tutela del whistleblower (composto da figure dotate di adeguata professionalità e provenienti dalle varie articolazioni ministeriali), che svolge l'istruttoria necessaria a valutare la segnalazione ricevuta esclusivamente dal R.P.C.T.

Nell'ambito del Ministero della giustizia risultano legittimati alla segnalazione mediante il portale Whistleblowing:

1. i dipendenti del Ministero della giustizia, ivi compresi i dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2. i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Ministero della giustizia;
3. i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Ministero della giustizia, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

4. i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il Ministero della giustizia;
5. i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Ministero della giustizia;
6. le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Ministero della giustizia.

Dette categorie possono effettuare la segnalazione:

- quando il rapporto giuridico con il Ministero della giustizia è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

La segnalazione può essere effettuata:

- al seguente indirizzo web: <https://whistleblowing.giustizia.it/#/>
- al link (**Accesso al portale segnalazioni**) contenuto alla pagina web del Ministero della Giustizia <https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/whistleblowing>

Si pubblichino sul sito web del tribunale di Cuneo e se ne dia conoscenza a mezzo mail a tutti i dipendenti, compresi uffici GdP e Nep del circondario.

Si allegghino:

- Documento riassuntivo WHISTLEBLOWING
- Linee Guida ANAC
- DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Il Presidente del tribunale

*Demarchi Albengo*